



Comune di Borgo Ticino

AREA AMMINISTRAZIONE

DETERMINAZIONE

Numero
Reg. Gen.

41

Numero
Reg. Sett.

15

04/03/2019

Originale

OGGETTO: INCARICO AGLI AVV.TI ANDREA SPERANZONI, ROBERTO NASCI E ANTONELLA MICELE PER LA DIFESA DEL COMUNE DI BORGO TICINO NELL'INSTAURANDO CONTENZIOSO CIVILE DA PROMUOVERE CONTRO LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA LIQUIDAZIONE AVV. NASCI ROBERTO.

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale ove rimarrà esposta dal 07/03/2019 per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con la deliberazione G.C.;

Richiamato il Decreto del Sindaco con il quale il sottoscritto venne individuato quale Responsabile del Servizio, area AREA AMMINISTRAZIONE;

Viste le disposizioni contenute nel nuovo Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Nulla ostando alla propria competenza, ai sensi degli atti e delle norme di cui sopra;

⇒

OGGETTO: INCARICO AGLI AVV.TI ANDREA SPERANZONI, ROBERTO NASCI E ANTONELLA MICELE PER LA DIFESA DEL COMUNE DI BORGIO TICINO NELL'INSTAURANDO CONTENZIOSO CIVILE DA PROMUOVERE CONTRO LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA – LIQUIDAZIONE AVV. NASCI ROBERTO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con decreto di citazione a giudizio del 10 dicembre 2011 Ernst Wadenpfohl ex militare tedesco graduato appartenuto al Reparto Mek 80 veniva rinviato a giudizio davanti al Tribunale militare di Verona per rispondere del reato di concorso in violenza con omicidio contro privati nemici pluriaggravata e continuata “perché durante lo stato di guerra tra l'Italia e la Germania, essendo in servizio nelle forze armate del Terzo Reich di Germania, nemiche dello Stato italiano, quale militare con funzioni di comando con il grado di Sottotenente di Vascello della riserva in servizio all'80° reparto d'assalto della marina Mek 80, operando in concorso con altri militari appartenenti ad altri reparti dell'esercito del Terzo Reich di Germania, secondo la sua specialità, qualità e mansione, contribuendo alla materiale realizzazione del crimine e comunque rafforzando i concorrenti nel proposito delittuoso, agendo in parte in ossequio alle direttive del Comando di appartenenza, in parte di propria iniziativa, comunque sempre aderendo al programma criminale, senza necessità e senza giustificato motivo, per cause non estranee alla guerra ed anzi nell'ambito e con finalità di ampie operazioni punitive contro i partigiani e la popolazione civile che a quelli si mostrava solidale, contribuiva a cagionare la morte di dodici privati cittadini italiani che non prendevano parte alle operazioni militari” a Borgio Ticino (Novara) il 13 agosto del 1944;
- il 15 maggio 2012 in occasione della celebrazione dell'udienza preliminare nel procedimento n. 392/10 RGNR n. 21/12 RG Dib. l'Ente pubblico territoriale Comune di Borgio Ticino esercitava l'azione civile nei confronti del summenzionato imputato;
- la legittimazione del Comune di Borgio Ticino poggiava il proprio fondamento giuridico sulla giurisprudenza di legittimità e di merito via via consolidatasi in materia di crimini di guerra (Trib. Mil La Spezia sent. 10.10.2006 *Milde e altri*, Trib. Mil. Verona sent. 6.07.2011 *Winkler e altri*, Cassazione sez. I[^], sent. 8.11.2007 *Sommer e altri*, Cassazione Sez. I[^] sent. 17.12.2008, *Milde e altri*) “trattandosi di ente sul cui territorio i fatti di reato si sono verificati rappresentativo dei diritti dei cittadini ivi residenti e quindi danneggiato in relazione alle sofferenze sopportate dalla popolazione” (sent. n. 91/12 Trib. Mil. Verona, p. 3);
- all'esito del processo, l'imputato Ernst Wadenpfohl, all'epoca dei fatti Sottotenente di Vascello della riserva appartenente all'80° Reparto d'Assalto della Marina (Mek 80), veniva condannato alla pena dell'ergastolo e successivamente ne veniva dichiarata l'intervenuta morte.
- La ricostruzione investigativa condotta dagli organismi inquirenti militari e quella emersa anche nel corso dell'istruttoria dibattimentale consentivano di concludere che il Wadenpfohl era inserito in un ruolo di vertice nel Mek 80 e che la catena di comando di cui faceva parte era intranea all'Esercito tedesco; infatti dalla documentazione acquisita e dalle dichiarazioni testimoniali assunte “risultava con certezza che al momento dei fatti era presente a Castelletto Ticino il Comando d'Impiego e addestramento sud istituito e comandato dal tenente di Vascello Heinz Schömburg con due sedi per l'addestramento degli uomini: una a Sesto Calende e l'altra a Stresa” e che “a Castelletto Ticino era insediato anche l'80° reparto di assalto della Marina (Mek 80) comandato dall'aprile

1944 dal ten di Vascello Waldemar Krumhaar” e “per le operazioni antipartigiane il Mek 80 dipendeva dal Comandante delle Unità tedesche impiegate nella lotta contro i banditi ossia dal Generale delle SS e della Polizia Willy Tensfeld con sede a Monza che a sua volta era sottoposto al Comando del Generale Wolff della Polizia tedesca in Italia” (pp. 26-27 sent. n. 91/2012).

- che a seguito della pronuncia di primo grado al Comune di Borgo Ticino veniva riconosciuta una provvisionale di euro 30.000 (trentamila) e veniva stabilito il diritto al risarcimento del danno in capo all’Ente medesimo da liquidarsi in separata sede;
- all’epoca del processo nei confronti di Ernst Wadenpfohl pendeva già avanti la Corte Internazionale di Giustizia dell’Aja la questione relativa alle sentenze italiane in materia di crimini di guerra/crimini contro l’umanità che avevano derogato al principio di immunità giurisdizionale degli Stati (*caso Ferrini* e *caso Milde*) e successivamente interveniva la sentenza della sovracitata Corte del 3 febbraio del 2012 in materia di *Immunità giurisdizionale degli Stati* recepita in seguito dalla legge dello Stato n. 5 del 14 gennaio 2013;
- tale contenzioso internazionale che contrapponeva la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania escludeva la possibilità di citare in giudizio in veste di responsabile civile la Repubblica Federale di Germania garantendo così il credito dell’imputato Ernst Wadenpfohl;
- contro tale sentenza e la legge n. 5/13 veniva tuttavia sollevata questione di legittimità costituzionale e la Corte costituzionale mediante la sentenza n. 238 del 2014 dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5 (Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno), dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), limitatamente all’esecuzione data all’art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l’umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona, e dichiarava non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale della norma «prodotta nel nostro ordinamento mediante il recepimento, ai sensi dell’art. 10, primo comma, Cost.», della norma consuetudinaria di diritto internazionale sull’immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze;
- a seguito della pronuncia della sentenza n. 238 del 2014 da parte della Corte costituzionale, veniva ristabilito il diritto di citare in giudizio avanti a un Giudice italiano la Repubblica Federale di Germania, anche in forza della giurisprudenza interna via via consolidatasi prima della pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia del 3 febbraio 2012;

TENUTO CONTO:

- che con deliberazione G.C. n. 62 in data 11.04.2017 si è provveduto ad individuare negli Avv.ti Andrea Speranzoni del Foro di Bologna con Studio in Bologna nel Viale Aldini n. 88 email pec avv.andrea.speranzoni@ordineavvocatibopec.it, (CF: SPRNDR71B16L736W), Antonella Micele del Foro di Bologna con Studio in Bologna in Via Marconi n. 9 pec antonellamicele@ordineavvocatibopec.it (CF: MCLNNL70B56A944J), e Roberto Nasci del Foro di Bologna con Studio a Bologna in Via Marsala n. 6, pec avv.roberto.nasci@ordineavvocatibopec.it (CF:

NSCRRT73H15A944Q), i legali cui demandare la difesa delle ragioni e dei diritti del Comune di Borgo Ticino quale soggetto giuridico rappresentante della collettività amministrata e affinché pongano in essere ogni attività utile ad esercitare l'azione civile avanti al Tribunale territorialmente competente nei confronti della Repubblica Federale di Germania;

- che con medesima deliberazione è stato dato ampio mandato al Responsabile della 1° Area Amministrativa sig.ra Sgobbi Elisa, per l'assunzione dell'impegno di spesa derivante di € 4.142,96= e riferito al primo grado di giudizio, da imputare in sede di bilancio 2017-2019 già approvato;

CONSIDERATO:

- che con determina n. 129 in data 19.05.2017 è stato assunto l'impegno di spesa di € 4.142,96=, comprensivo di IVA, CPA, spese generali ex art. 13, spese non esenti e spese esenti ex art. 15 DPR 633/72, e riferito agli Avv.ti Andrea Speranzoni del Foro di Bologna con Studio in Bologna nel Viale Aldini n. 88 email pec avv.andrea.speranzoni@ordineavvocatibopec.it, (CF: SPRNDR71B16L736W), Antonella Micele del Foro di Bologna con Studio in Bologna in Via Marconi n. 9 pec antonellamicele@ordineavvocatibopec.it (CF: MCLNNL70B56A944J), e Roberto Nasci del Foro di Bologna con Studio a Bologna in Via Marsala n. 6, pec avv.roberto.nasci@ordineavvocatibopec.it (CF: NSCRRT73H15A944Q);

VISTA:

- la fattura n. 2 in data 23.02.2019 di € 779,98= da parte dell'Avv. Roberto Nasci del Foro di Bologna con Studio a Bologna in Via Marsala n. 6, pec avv.roberto.nasci@ordineavvocatibopec.it (CF: NSCRRT73H15A944Q);

RITENUTO, pertanto, di provvedere alla liquidazione di detta fattura tenuto conto della prestazione resa;

VISTO il Decreto Sindacale di nomina;

VISTO l'art. 107 e 184 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

DETERMINA

- Di **LIQUIDARE** all'Avv. Roberto Nasci del Foro di Bologna con Studio a Bologna in Via Marsala n. 6, pec avv.roberto.nasci@ordineavvocatibopec.it (CF: NSCRRT73H15A944Q), per i motivi espressi in narrativa, la somma di € 779,98=, Cassa Avvocati e spese generali comprese, in ragione della prestazione resa e dell'obbligazione già divenuta esigibile;
- Di **DARE** ampio mandato al Responsabile del Servizio Finanziario per la liquidazione della somma su indicata, che trova imputazione al capitolo 12400 codifica 1.2.1.103 del bilancio esercizio 2019, in conto residui, già approvato (impegno già assunto con determina n. 129/2017).



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gugliotta Dr. Michele



Comune di Borgo Ticino

Provincia Novara

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA AMMINISTRAZIONE nr.43 del 25/02/2019

ESERCIZIO: 2019	<i>Impegno di spesa</i>	2018 274/0	<i>Data:</i> 12/03/2018	<i>Importo:</i> 4.142,96
Oggetto:	INCARICO AGLI AVV.TI ANDREA SPERANZONI, ROBERTO NASCI E ANTONELLA MICELE PER LA DIFESA DEL COMUNE DI BORGO TICINO NELL'INSTAURANDO CONTENZIOSO CIVILE DA PROMUOVERE CONTRO LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA			
SIOPE:	1.03.02.11.006 - Patrocinio legale			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.11.006 Patrocinio legale			
Beneficiario:	DIVERSI FRUTTIFERO LIBERO			
Bilancio				
Anno:	2018		Stanziamiento attuale:	69.539,41
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Impegni gia' assunti:	4.758,30
Programma:	2 - Segreteria generale		Impegno nr. 274/0:	4.142,96
Titolo:	1 - Spese correnti		Totale impegni:	8.901,26
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi		Disponibilità residua:	60.638,15
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2018		Stanziamiento attuale:	60.414,46
Capitolo:	12400		Impegni gia' assunti:	0,00
Oggetto:	SEGRETERIA GENERALE - Liti, arbitraggi, risarcimenti - prestazione di servizi		Impegno nr. 274/0:	4.142,96
			Totale impegni:	4.142,96
			Disponibilità residua:	56.271,50
Progetto:	Assunzione gestione servizi general			
Resp. spesa:	DR. GUGLIOTTA MICHELE			
Resp. servizio:	DR. GUGLIOTTA MICHELE			

BORGO TICINO li, 04/03/2019



Il Responsabile del Settore Finanziario



Visti

Comune di Borgo Ticino

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019 / 43**

Settore Proponente: **AREA AMMINISTRAZIONE**

Ufficio Proponente: **Ufficio Segreteria**

Oggetto: **INCARICO AGLI AVV.TI ANDREA SPERANZONI, ROBERTO NASCI E ANTONELLA MICELE PER LA DIFESA DEL COMUNE DI BORGO TICINO NELL'INSTAURANDO CONTENZIOSO CIVILE DA PROMUOVERE CONTRO LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA LIQUIDAZIONE AVV. NASCI ROBERTO.**

Nr. adozione settore: **15** Nr. adozione generale: **41**

Data adozione: **04/03/2019**


Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Segreteria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **26/02/2019**



Il Responsabile di Settore
Dott. Michele Gugliotta

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **04/03/2019**



Responsabile del Servizio Finanziario

Gnemmi Sabina

Per presa visione:




IL SEGRETARIO COMUNALE

Gugliotta Dr. Michele

N° _____ Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia della presente Determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio comunale ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Borgo Ticino, li 07/03/2018



IL MESSO COMUNALE

[Handwritten signature]

